

Regolamento n. 1418/2007/CE della Commissione del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GUE n. 316L del 4/12/2007)

Il presente regolamento abroga il regolamento 801/2007 del 6/7/2007 (GUE n. 179L del 7/7/2006) sostituendo da esso nel disciplinare i seguenti ambiti sul controllo transfrontaliero di Rifiuti ex regolamento quadro 1013/2006 (per un commento di questo ultimo vedi in questa voce in data di pubblicazione sulla GUE: 12/7/2006)

Secondo l'articolo 37 del regolamento 1013/2006 in relazione ai Rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:

- i) conferma scritta che detti Rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
- ii) un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i Rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

- a) il divieto; o
- b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure
- c) nessun controllo nel paese di destinazione.

Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE chiedendo conferma scritta che i Rifiuti di cui all'allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i Rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

La Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE è quella relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di Rifiuti destinati ad operazioni di recupero (Decisione OCSE) allo scopo di armonizzare gli elenchi di Rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria.

Alla richiesta della Commissione hanno risposto da Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia, Vietnam.

Secondo l'articolo 1 del regolamento in esame l'esportazione, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, di Rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, è disciplinata da procedure che riflettono la scelta operata da tali paesi tra:

- a) divieto,
- b) una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, oppure
- c) nessun controllo nel paese di destinazione;